Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1957, n. **1215.**

Modifiche alla legge 11 dicembre 1952, n. 2521, concernente autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in attività di servizio, nelle località ove le particolari esigenze dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e questo non abbia la possibilità di procurarsi l'alloggio da privati o enti edilizi.

Per le finalità di costruzione di cui al comma precedente l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree private.

L'acquisto degli alloggi è consentito entro il limite del 50 per cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, è sostituito dal seguente:

« Le somme annualmente destinate alle costruzioni od agli acquisti di cui all'art. 1 saranno stanziate in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Art. 3.

All'art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, dopo la parola « costruiti », sono aggiunte le altre « od acquistati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 dicembre 1957, n. **1216.**

Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il ruolo organico dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) (carriera del personale esecutivo), di cui alla tabella *C* annessa al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e al quadro *E* 54-*A* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

E' istituito il ruolo organico dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1053.

TABELLA

POSTI DI ORGANICO NEL PERSONALE DEI DISEGNATORI DELL'A.N.A.S.

Carriera del personale di concetto.

Coefficiente	Qualifica	Posti di organico
402	Disegnatore principale	2
325	1° disegnatore	5
271	Disegnatore	8
229	Disegnatore aggiunto	13
202	Vice disegnatore aggiunto	
		28

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1217.

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4ª classe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per la esecuzione di un piano particolare per la costruzione ed il potenziamento dei porti di 4ª classe dell'Isola.

Art. 2.

All'attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in tre esercizi finanziari.

Art. 3.

La suddetta spesa di lire 1.500.000.000 è ripartita in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

Art. 4.

All'onere di milioni 500 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

per l'esercizio finanziario 1956-57 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario medesimo;

per gli esercizi finanziari 1957-58 e 1958-59 a carico del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 10 dicembre 1957, n. 1218.

Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la legge 27 dicembre 1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1219.

Modificazioni alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 al personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive

modificazioni, è concessa una 13ª mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio.

Si osserva, in quanto applicabile, l'art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, con le successive modificazioni.

Art. 2.

La ritenuta in conto entrate Tesoro, nonchè la ritenuta ed il contributo per l'assistenza sanitaria, si applicano sulla 13ª mensilità di cui all'articolo precedente. A tali effetti la 13ª mensilità si considera in ragione del 70 per cento.

Art. 3.

Al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato è attribuita, oltre lo stipendio determinato dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, la indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella attribuita al Primo presidente della Corte di cassazione con l'art. 2 della predetta legge.

Art. 4.

All'onere di lire 1.030.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 898.000.000 con riduzione, rispettivamente, di lire 722.000.000, 93.000.000 e 83.000.000 degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58;

b) quanto a lire 17.500.000, 69.000.000 e 33.500.000 con gli stanziamenti dei capitoli 69, 81 e 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio;

c) quanto a lire 12.000.000 con lo stanziamento del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1957, n. 1220.

Approvazione dei programmi, delle modalità nelle prove di esame, dei criteri di valutazione dei titoli e della composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1956, n. 116, concernente le norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare, constano di quattro prove scritte, tre prove orali e due prove pratiche.

Art. 2.

Le prove scritte consistono nei seguenti quattro lavori su temi dati dalla Commissione:

a) sviluppare su due o più pentagrammi, quali guida istrumentale, un tema dato, adatto per lavoro per banda, che potrà essere: una marcia eroica, funebre o trionfale, un preludio, un brano imitato e fugato o la 1ª parte di un primo tempo di sonata o di sinfonia o di uno scherzo o di un rondò. Una parte di tale lavoro dovrà essere istrumentata per banda completa;

b) sviluppare su due o più pentagrammi quale guida istrumentale, un tema dato, adatto per orchestra, o per voce (o voci) e orchestra, con eventuali parole di testo o di programma, che potrà essere: un intermezzo o un interludio, una lirica, un breve poemetto, una breve scena drammatica. Un brano di tale lavoro dovrà essere istrumentato per adatto complesso orchestrale;

c) ridurre per banda un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo;

d) ridurre per orchestra un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo.

Sono assegnate 16 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*), 14 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere *c*) e *d*).

Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato per coloro che fruiscono della concessione di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.

Art. 3.

Le tre prove orali consistono in:

a) discussioni sulle prove scritte;

b) interrogazioni sulla storia ed estetica della musica, sulle forme musicali e sugli sviluppi dell'armonia, del contrappunto e della fuga dalle origini all'epoca contemporanea;

c) interrogazioni sulla organizzazione di complessi orchestrali, bandistici e di fanfare, e sulla tecnica, sulla storia, sull'insegnamento e sulla fabbricazione degli strumenti della banda e dell'orchestra.

Il tempo massimo stabilito per ciascuna prova orale è di un quarto d'ora.

Art. 4.

Le due prove pratiche consistono in:

a) lettura estemporanea al pianoforte di un brano di partitura classica per orchestra e di un brano di partitura per banda o di un brano di musica per istrumenti a fiato, scelto nel repertorio classico, ed esecuzione al pianoforte dei due primi lavori scritti (la composizione per banda e la composizione per orchestra);

b) concertazione e direzione di un pezzo per banda.

Le due partiture di cui alla prima prova ed il pezzo da concertare e dirigere di cui alla seconda prova sono dati in visione al candidato, introdotto nella sala di esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova in ogni singola seduta.

La durata di ciascuna prova pratica è stabilita in quarantacinque minuti.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta:

a) da un ufficiale ammiraglio o generale della Marina militare, presidente;

b) da quattro membri tecnici di cui:

un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica governativa o pareggiata;

un direttore d'orchestra;

due maestri specializzati nella tecnica per banda;

c) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario (senza voto).

Il Ministro ha facoltà di nominare personale addetto alla vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte.

Art. 6.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a quaranta per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

A tal fine ciascun concorrente allegherà alla domanda di ammissione al concorso:

a) una propria composizione per orchestra o per voce o voci e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;

e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

Per i titoli indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di settantacinque punti, ripartiti come segue:

da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera a);
da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera b);
da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera c);
da 1 a 30 punti per i titoli di cui alla lettera d);
da 1 a 15 punti per i titoli di cui alla lettera e).

Alle prove orali sono ammessi i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Alle prove pratiche sono ammessi i candidati che anche in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo con i punti conseguiti nelle nove prove di esame.

Art. 7.

Per quanto non stabilito nel presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni relative ai pubblici concorsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 129. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1957, n. 1221.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 70, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alle scuole di perfezionamento e specializzazione annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia

Art. 71. — Le scuole postuniversitarie di perfezionamento e specializzazione conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 72. — Direttore di ciascuna scuola di perfezionamento e specializzazione è il titolare della cattedra che dà il titolo alla scuola; egli è nominato dalla Facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Nel caso in cui detto titolare non sia professore di ruolo, il direttore è scelto dalla Facoltà tra i suoi membri titolari. Egli presiede il Consiglio della scuola costituito a norma dell'articolo seguente; vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà di medicina e chirurgia di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto.

Gli insegnanti sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti e sono nominati dalla Facoltà.

Art. 73. — Il Consiglio dei professori di ciascuna delle scuole di perfezionamento è costituito da tutti i docenti, che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento.

Art. 74. — Alle scuole di perfezionamento sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e corredata dal certificato di nascita, del certificato di laurea e delle quietanze del pagamento delle tasse, soprattasse e contributi relativi. Il numero degli iscritti è determinato per ciascuna scuola.

Qualora il numero delle domande d'iscrizione ecceda quello fissato, si procederà a una scelta in base ai titoli e a un esame di cultura medico chirurgica generale.

Art. 75. — Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatorio l'internato in uno almeno degli istituti pertinenti agli insegnamenti impartiti.

Gli insegnamenti di ciascuna scuola di perfezionamento sono quelli fissati nel presente statuto.

Quando gli iscritti siano in numero limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono essere tenuti appositi corsi per gli iscritti alla scuola.

Art. 76. — La Facoltà, su parere del Consiglio della scuola, può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti dallo statuto per il conseguimento del diploma nelle singole scuole, quei laureati in medicina e chirurgia che presentino particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. L'esonero, però, non potrà in nessun caso essere superiore a un anno di corso, fermo restando che l'iscritto deve superare gli esami relativi all'anno di corso esonerato e ottemperare agli obblighi amministrativi.

Art. 77. — Le date di inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tuttavia per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi, tali date possono essere dalla Facoltà prorogate o spostate.

Art. 78. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dalla Facoltà, su proposta del direttore di ogni scuola. In ogni caso ciascuna Commissione non può essere composta con meno di tre membri. Le Commissioni per gli esami di diploma sono composte di sette membri; ne è presidente il direttore della scuola e ne fanno parte gli insegnanti della scuola stessa ed altri professori di ruolo, designati dal preside della Facoltà su proposta del direttore della scuola, nonchè un libero docente.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con l'approvazione del direttore della scuola.

Art. 79. — Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione sono quelle medesime stabilite dalla legge per le Facoltà presso le quali le scuole sono istituite.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della facoltà, stabilisce anno per anno i contributi che gli iscritti alle varie scuole debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualsiasi natura di cui usufruiscono durante gli anni di studio.

La tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 80. — L'importo delle soprattasse d'esame viene diviso secondo quanto stabilito dal decreto Presidenziale del 2 dicembre 1952, n. 4512.

Dall'importo delle tasse di immatricolazione e di iscrizione, è detratta una quota da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione a favore di ogni singola scuola. I contributi di laboratorio vengono versati integralmente alle singole scuole. Le tasse di diploma sono devolute all'Erario.

Art. 81. — Alle scuole di perfezionamento e di specializzazione si intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore, per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto.

Art. 82. — A coloro che hanno frequentato le scuole e superato le prove relative, verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di perfezionamento o di specializzazione a seconda delle finalità delle varie scuole, da valere a tutti gli effetti di legge.

NORME SPECIALI PER LE SINGOLE SCUOLE

Scuola di perfezionamento in cardio-reumatologia

Art. 83. — La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola stessa.

Potranno essere iscritti alla scuola i medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 10 (dieci) per anno.

Le materie d'insegnamento per anno sono le seguenti:

1° anno:

Anatomia cardio-vascolare ed articolare;
Fisiologia cardio-vascolare;
Patologia speciale cardio-reumatica;
Semeiotica fisica.

2° anno:

Anatomia patologica cardio-vascolare ed articolare;
Patologia speciale cardio-reumatica;
Fisiopatologia cardio-reumatica;
Semeiotica fisica;
Tecniche laboratoristiche speciali;
Elettrocardiografia;
Farmacologia.

3° anno:

Clinica cardio-reumatica;
Terapia cardio-reumatica;
Radiologia;
Elettrocardiografia.

Alla fine di ogni corso si dovranno sostenere gli esami per le materie svolte durante l'anno ad eccezione di quelle biennali per le quali si dovrà adire all'esame di completamento del biennio.

Oltre agli insegnamenti teorici, saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli iscritti hanno l'obbligo di intervenire. L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico, dimostrativo a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio.

L'esame di diploma si sostiene alla fine dei tre anni di corso e si estende a tutte le materie di insegnamento vertendo in particolare sull'argomento scelto come tesi.

In un manifesto annuale della clinica medica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti.

Scuola di perfezionamento
in malattie del fegato e del ricambio

Art. 84. — La scuola che ha la durata di due anni ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Potranno essere iscritti alla scuola i medici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 10 (dieci) per anno.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Chimica dei processi digestivi, nozioni di chimica sulle malattie del ricambio;

Microscopia e chimica clinica relativa alla specialità;

Anatomia normale e patologica del fegato, del tubo digerente, e delle ghiandole endocrine in relazione alle malattie del ricambio (si intende che anatomia normale e anatomia patologica degli organi ed apparati contrassegnati sono due materie distinte di insegnamento).

Internato nella clinica medica.

1° e 2° anno:

Patologia e clinica delle malattie del fegato e del ricambio (in quest'ultime con le ghiandole endocrine);

Terapia generale e speciale delle malattie del ricambio e del tubo digerente.

Gli iscritti al secondo anno hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto di clinica medica, secondo i turni stabiliti dal direttore della scuola.

Al termine del primo anno gli iscritti dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di chimica fisiologica e clinica. Alla fine dei corsi, oltre alla dissertazione scritta i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialità, comprendente tutte le materie di insegnamento e una prova clinica sul malato.

Scuola di perfezionamento in ematologia

Art. 85. — La scuola ha la durata di due anni e ha sede presso l'Istituto di patologia medica. Il professore di ruolo di semeiotica medica è il direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 12 (dodici) per anno.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1. Ematologia morfologica e clinica;
2. Fisiopatologia della coagulazione;
3. Immuno-ematologia;
4. Anatomia patologica degli organi ematopoietici.

2° anno:

1. Patologia e clinica delle malattie del sangue e degli organi emopoietici;
2. Tecnica e diagnostica ematologica con esercitazioni istologiche, sierologiche e biochimiche;
3. Terapia delle emopatie.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto sede della scuola, secondo i turni stabiliti dal direttore della scuola.

L'insegnamento oltre che a mezzo di lezioni cattedratiche è impartito in forma di esercitazioni, di colloqui su casi clinici che si presentino di volta in volta all'esame. A iniziativa del direttore della scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini.

Gli iscritti alla fine del primo anno di corso dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di ematologia. Alla fine del secondo anno di corso i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialità, comprendente tutte le materie di insegnamento e una prova clinica sul malato, per poter essere ammessi all'esame di diploma.

Scuola di perfezionamento in clinica pediatrica

Art. 86. — La scuola di perfezionamento in pediatria ha la durata di due anni ed ha sede presso la clinica pediatrica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 8 (otto).

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1. Clinica pediatrica;
2. Puericultura;
3. Anatomia patologica con particolare riguardo alla patologia infantile;
4. Clinica ortopedica;
5. Clinica otorinolaringoiatrica;
6. Embriologia Anatomia del neonato;
7. Fisiologia del neonato.

2° anno:

1. Clinica pediatrica;
2. Radiologia pediatrica;
3. Clinica pediatrica chirurgica;
4. Terapia generale pediatrica.

E' obbligatorio l'internato nei due anni di corso nella clinica pediatrica.

L'insegnamento oltre che a mezzo di lezioni consta di colloqui su casi clinici che si presentino di volta in volta. A iniziativa del direttore della scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini.

Gli iscritti alla fine del primo anno di corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un gruppo unico delle seguenti materie:

1. Clinica ortopedica;
2. Clinica otorinolaringoiatrica;
3. Puericultura;
4. Anatomia patologica.

Alla fine del secondo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere l'esame di profitto di tutte le materie del secondo anno per poter essere ammessi all'esame del diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 132. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1222.

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo) ed istituzione di un Consolato di 1ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territoriale dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 127. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1957, n. 1223.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Bedford (Gran Bretagna) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro 9, foglio 206, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Bedford (Gran Bretagna), alle dipendenze del Consolato generale in Londra, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Bedford (Gran Bretagna) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 128. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1957.

Approvazione di una convenzione aggiuntiva per il completamento dell'organico della Scuola di ostetricia di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, recante l'ordinamento delle scuole di ostetricia;
Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento delle scuole di ostetricia;
Visto il proprio decreto 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1954, registro n. 52 Pubblica istruzione, foglio n. 366, con il quale venne

istituita in Mantova una Scuola di ostetricia autonoma annessa ed a totale carico dei locali Istituti ospitalieri e venne approvata la convenzione per il mantenimento della Scuola stessa stipulata il 19 luglio 1954;

Ritenuta l'opportunità di approvare una convenzione aggiuntiva stipulata il 5 dicembre 1956 in Milano per il completamento dell'organico della predetta Scuola;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'interno e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata l'unita convenzione, stipulata in Milano il 5 dicembre 1956, con la quale viene stabilito il nuovo organico della Scuola di ostetricia autonoma di Mantova, in sostituzione di quello previsto dalla convenzione istitutiva della Scuola stessa approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954.

Tale convenzione sarà esecutiva a decorrere dalla data della sua approvazione e limitatamente al normale periodo di validità della citata convenzione istitutiva della Scuola di ostetricia autonoma di Mantova.

Nessun onere deriverà a carico dello Stato dalla convenzione aggiuntiva di cui sopra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1957

GRONCHI

ROSSI — MEDICI — TAMBRONI
MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1957
Registro n. 87 *Pubblica istruzione, foglio n.* 366

Repertorio n. 144

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo di assistente e un posto di ruolo di ostetrica presso la Scuola di ostetricia autonoma di Mantova.

L'anno millenovecentocinquantasei e questo giorno di 5 del mese di dicembre in Milano, presso il rettorato della Università degli studi, via Passione 12, innanzi a me, dott. Carlo Baccarini fu Pasquale, direttore amministrativo della Università degli studi di Milano, funzionario delegato ai contratti dell'Università ed autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 31 gennaio 1956, n. 41, alla stipulazione della presente convenzione, alla presenza dei signori:

Giovanni Prazzoli, funzionario;
Cesare Carobbio, funzionario;

testimoni idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

da una parte:

il prof. Giuseppe Picinelli, direttore della Scuola di ostetricia autonoma di Mantova, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Scuola in data 31 ottobre 1956;

dall'altra:

il sig. Ernesto Zanardi, presidente degli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dei predetti Istituti ospedalieri in data 31 ottobre 1956 approvata dall'autorità prefettizia il 10 novembre 1956, n. 1015.

PREMESSO

che con convenzione 19 luglio 1954, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, fu istituita in Mantova una Scuola di ostetricia autonoma annessa ed a totale carico degli Istituti ospedalieri di detta città, posta sotto la vigilanza del Ministero per la pubblica istruzione tramite l'Università degli studi di Milano;

che nella predetta convenzione il ruolo organico del personale della Scuola fu limitato, all'atto della costituzione, al solo posto di direttore;

che ragioni di opportunità, collegate alle esigenze del funzionamento della Scuola, rendono necessario il completamento dell'organico della Scuola stessa istituendo anche un posto di assistente ed un posto di ostetrica come previsto dall'art. 7 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del relativo regolamento;

che il Consiglio di amministrazione degli Istituti ospedalieri, con deliberazione in data 31 ottobre 1956 superiormente approvata dall'autorità prefettizia il 10 novembre 1956 con decisione n. 1015, ha assunto a proprio carico l'onere inerente al mantenimento dei due nuovi posti in organico;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano ha approvato, nei limiti delle proprie competenze, la proposta di completamento dell'organico della Scuola predetta come da delibere in data 3 maggio 1956 e 4 dicembre 1956;

si addiviene

alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualità e della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni

Art. 1.

Ad integrazione di quanto convenuto con la convenzione stipulata per l'istituzione della Scuola di ostetricia autonoma di Mantova del 19 luglio 1954, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, con effetto dalla data di approvazione della presente convenzione aggiuntiva, l'Amministrazione degli Istituti ospedalieri di Mantova dichiara di assumere a completo suo carico ogni onere di spesa attinente al completamento dell'organico della Scuola autonoma di ostetricia e precisamente istituendo un posto di assistente ed un posto di ostetrica come previsto dall'art. 7 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del relativo regolamento.

Art. 2.

In particolare ed in relazione all'obbligazione di cui al precedente articolo, l'Amministrazione degli Istituti ospedalieri di Mantova assume l'impegno di corrispondere annualmente alla Scuola, stanziandola sul proprio bilancio fra le spese obbligatorie, la somma occorrente al pagamento degli emolumenti dovuti all'assistente ed all'ostetrica e di estendere al predetto personale i miglioramenti economici che saranno stabiliti per il corrispondente personale statale da disposizioni legislative emanate posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione se ed in quanto consentite dalle disposizioni medesime. Tali provvedimenti dovranno essere opportunamente segnalati dal direttore della Scuola all'Amministrazione ospedaliera per i provvedimenti di competenza.

Art. 3.

Lo stato giuridico dell'assistente e dell'ostetrica è regolato dalle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, e dalle successive norme già emanate e che saranno eventualmente emanate in merito.

Art. 4.

Il ruolo organico ed il trattamento economico del personale della Scuola risultano dall'annessa tabella *A* abrogativa e sostitutiva della tabella *A* di cui alla precedente convenzione. La tabella *B* di tale convenzione, relativa al piano finanziario per il pagamento degli emolumenti al direttore è abrogata e sostituita dalla unita tabella *B*. Le due tabelle *A* e *B* annesse alla presente convenzione, formano parte integrante e sostanziale della convenzione medesima.

Art. 5.

Per il disposto dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la presente convenzione, per quanto concerne le tasse di bollo e di registro, è soggetta alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti stipulati per l'interesse dello Stato.

Il presente atto scritto a macchina su due foglio di carta uso bollo di cui sono state riempite n. quattro facciate e venti righe della quinta facciata, viene da me pubblicato dandone lettura a chiara ed intelligibile voce, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

F.to *prof. Giuseppe Picinelli;*
» *Ernesto Zanardi;*
» *Carobbio Cesare;*
» *Giovanni Prazzoli;*
» *dott. Carlo Baccarini.*

Registrato a Milano Atti pubblici il 10 dicembre 1956, numero 19416, mod. 1, vol. 1143, esatte lire *gratis*.

Il procuratore superiore reggente
F.to *dott. Celestino de Listo*

Copia autentica all'originale.
Depositato agli atti di questa Università.

Il direttore amministrativo
dott. *Carlo Baccarini*

TABELLA A

Tabella organica della Scuola di ostetricia di Mantova

Num. posti	Qualifica	Parificazione gerarchica	Stipendio base annuo Lire	Aumenti stipendio
1	**Professore direttore**	Personale statale appartenente alle categorie direttive con coefficiente 325	975.000	Aumenti biennali del 2,50% dello stipendio da calcolarsi sulla base iniziale di ciascun coeffic.
1	**Assistente**	Personale statale appartenente alla carriera direttiva con coefficiente 271	813.000	»
1	**Ostetrica**	Personale statale appartenente alla carriera esecutiva-iniziale con coefficiente 180	540.000	
		Dopo 3 anni di permanenza al coefficiente 180 passa al coefficiente 202	606.000	»
		Dopo 8 anni di permanenza al coefficiente 202 passa al coefficiente 229	687.000	

Al suddetto personale verranno inoltre corrisposte le indennità di carattere generale spettanti ai dipendenti civili dello Stato, nei limiti, con le norme e alle condizioni stabiliti dalle disposizioni vigenti per i dipendenti medesimi.

Al professore-direttore verrà inoltre anche corrisposta la indennità di carica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, per i direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e Venezia appartenenti al personale statale.

TABELLA B

Piano finanziario per la spesa annua per il pagamento degli emolumenti al personale della Scuola autonoma di ostetricia di Mantova in base alla tabella A annessa alla presente convenzione per il decennio di durata della convenzione.

Num. posti	Qualifica	Parificazione gerarchica	Stipendio annuo Lire	Allegato
1	Professore direttore	Coefficiente 325	1.315.223	1
1	Assistente	Coefficiente 271	998.947	2
1	Ostetrica	Coefficiente 180 per i primi 3 anni	—	—
		Coefficiente 202 da 4 a 10 anni	669.514	3
		Totale spesa annua . . .	2.983.684	

Totale spesa del decennio: L. 2.983.684 × 10 = L. 29.836.840.

ALLEGATO 1

Professore-Direttore
(Coefficiente 325)

	Assegno pensionabile Lire
A) Stipendio del 1° anno	975.000
» 2° »	975.000
» 3° »	999.375
» 4° »	999.375
» 5° »	1.023.750
» 6° »	1.023.750
» 7° »	1.048.125
» 8° »	1.048.125
» 9° »	1.072.500
» 10° »	1.072.500
	10.237.500
Media stipendio: L. 10.237.500 : 10 =	1.023.750
B) aggiunta di famiglia media con il carico del coniuge e un figlio	74.160
C) 13ª mensilità	85.313
D) Indennità di direzione	132.000
Media emolumenti annui . . .	1.315.223

ALLEGATO 2

Assistente
(Coefficiente 271)

	Assegno pensionabile Lire
A) Stipendio del 1° anno	813.000
» 2° »	813.000
» 3° »	833.325
» 4° »	833.325
» 5° »	853.650
» 6° »	853.650
» 7° »	873.975
» 8° »	873.975
» 9° »	894.300
» 10° »	894.300
	8.536.500
Media stipendio: L. 8.536.500 : 10 =	853.650
B) Aggiunta di famiglia con il carico del coniuge e un figlio	74.160
C) 13ª mensilità	71.137
Media emolumenti annui . . .	998.947

ALLEGATO 3

Ostetrica

(Coefficiente 180 iniziale; 202 dopo 3 anni
229 dopo 8 anni di permanenza nel coefficiente 202)

		Assegno pensionabile Lire
A) Coefficiente 180	1° anno	540.000
»	2° »	540.000
»	3° »	553.500
Coefficiente 202	1° anno	606.000
»	2° »	606.000
»	3° »	621.150
»	4° »	621.150
»	5° »	636.300
»	6° »	636.300
»	7° »	651.450
	10 anni	6.011.850
Media stipendio: L. 6.011.850 : 10 =		601.185
B) Indennità di sede		19.200
C) 13ª mensilità		49.129
Media emolumenti annui		669.514

(7078)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1957.

Nomina di membri aggregati per la geografia e per la lingua inglese nella Commissione esaminatrice per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 179 del 1° luglio 1957, registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1957, registro n. 30 Ufficio riscontro poste, foglio n. 223, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice delle prove scritte, orali e pratiche per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili, ed in particolare la riserva in esso contenuta, di integrare la Commissione stessa;

Vista la designazione dei professori per la geografia e la lingua inglese fatta dal provveditore agli studi di Roma col foglio n. 25838 del 1° luglio 1957;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista a bordo di navi mercantili è costituita, oltre che dai membri di cui al decreto Ministeriale 17 luglio 1957, citato nelle premesse, anche dai membri aggregati per la geografia e per la lingua inglese qui di seguito indicati:

1) Benedetti prof. Andrea: membro per la geografia;

2) Colombo prof. Dario: membro per la lingua inglese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1957
Registro n. 43 Ufficio riscontro poste, foglio n. 139

(7140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « fisiologia umana » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina è vacante la cattedra di « fisiologia umana », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7159)

Vacanza della cattedra di « dottrina dello Stato » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « dottrina dello Stato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7160)

Vacanza della cattedra di « politica economica e finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova è vacante la cattedra di « politica economica e finanziaria », cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7161)

Vacanza della cattedra di « istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia, è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto privato », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7162)

Vacanza della cattedra di « storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante la cattedra di « storia del diritto italiano », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7163)

Vacanza delle cattedre di « letteratura greca » e di « storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Perugia, sono vacanti le cattedre di « letteratura greca » e di « storia romana con esercitazioni di epigrafia romana », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7158)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: De Simone Egidio — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 15.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 274 — Data: 5 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione D'Ambrosio Palma fu Teodosio — Titoli del Debito pubblico: al portare 5 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137/7684 — Data 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Marano Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 714.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 24 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione Ciervo Giovanni di Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 97 — Data 23 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Lo Tufo Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1957

(6722) *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 297

Corso dei cambi del 27 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,85	624,90	624,75	624,81	624,81	624,90	624,82	624,80
$ Can.	633,30	635,50	636,375	635,625	633,50	633,50	635,25	635 —	633,87	635,25
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,83	145,80	145,70	145,80	145,805	145,80	145,80	145,81
Kr. D.	90,45	90,46	90,50	90,53	90,40	90,45	90,48	90,37	90,46	90,50
Kr. N.	87,45	87,48	87,51	87,50	87,50	87,46	87,475	87,40	87,47	87,50
Kr. Sv.	120,92	120,98	120,95	121 —	120,90	120,95	120,95	120,80	120,95	120,95
Fol.	165,14	165,20	165,25	165,28	165,20	165,28	165,24	165 —	165,28	165,30
Fr. B.	12,50	12,505	12,51	12,51375	12,51	12,50	12,505	12,50	12,51	12,505
Fr. Fr.	148,95	148,98	148,95	149,10	149 —	148,96	149,10	148,80	149,19	149,10
Fr. Sv. acc.	142,74	142,84	142,85	142,96	142,75	142,88	142,95	142,60	142,92	142,85
Lst.	1749,42	1749,75	1750 —	1750,375	1749,50	1749,50	1749,875	1748,50	1749,25	1749,25
Dm. occ.	148,75	148,89	148,90	148,97	148,75	148,88	148,89	148,55	148,75	148,90
Scell. Aust.	24,02	24,03	24,02	24,05	24 —	24,03	24,045	24,03	24,02	24,04

Media dei titoli del 27 dicembre 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	61,725
Id. 3,50 % 1902	62,175
Id. 5 % 1935	95,425
Redimibile 3,50 % 1934	82,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,95
Id. 5 % 1936	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,925

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	635,437
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,505
1 Corona norvegese	87,487
1 Corona svedese	120,975
1 Fiorino olandese	165,26
1 Franco belga	12,509
100 Franchi francesi	149,10
1 Franco svizzero acc.	142,955
1 Lira sterlina	1750,125
1 Marco germanico	148,93
1 Scellino austriaco	24,047

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per lo espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4, foglio n. 329, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di artiglieria;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1957, registro n. 39, foglio n. 36, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1957, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di cinque sottotenenti in servizio permanente dell'Arma di artiglieria, indetto col decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, citato nelle premesse:

1. S.Ten. art. cpl. Turtoro Mario, punti 34,40.
2. S.Ten. art. cpl. Soldan Lino, punti 31,00.
3. S.Ten. art. cpl. Umbertino Carlo, punti 30,20.
4. S.Ten. art. cpl. Pirrone Giorgio, punti 29,20.
5. S.Ten. art. cpl. Di Stefano Alfieri, nato il 6 aprile 1929, punti 28,50.
6. S.Ten. art. cpl. Zardinoni Bruno, nato il 29 marzo 1931, punti 28,50.
7. S.Ten. art. cpl. Salati Giuseppe, punti 28,30.
8. S.Ten. art. cpl. Scasso Bruno, punti 28,10.
9. Ten. art. cpl. Coralli Dino, punti 27,90.
10. S.Ten. art. cpl. Clementi Roberto, punti 27,50.
11. S.Ten. art. cpl. Lezzi Claudio, punti 26,80.
12. S.Ten. art. cpl. Chiomìnto Riccardo, punti 26,70.
13. S.Ten. art. cpl. Lezzi Giuseppe, punti 25,80.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S.Ten. art. cpl. Turtoro Mario, punti 34,40.
2. S.Ten. art. cpl. Soldan Lino, punti 31,00
3. S.Ten. art. cpl. Umbertino Carlo, punti 30,20.
4. S.Ten. art. cpl. Pirrone Giorgio, punti 29,20.
5. S.Ten. art. cpl. Di Stefano Alfieri, nato il 6 aprile 1929, punti 28,50.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S.Ten. art. cpl. Zardinoni Bruno, nato il 29 marzo 1931, punti 28,50.
2. S.Ten. art. cpl. Salati Giuseppe, punti 28,30.
3. S.Ten. art. cpl. Scasso Bruno, punti 28,10.
4. Ten. art. cpl. Coralli Dino, punti 27,90.
5. S.Ten. art. cpl. Clementi Roberto, punti 27,50.
6. S.Ten. art. cpl. Lezzi Claudio, punti 26,80.
7. S.Ten. art. cpl. Chiomìnto Riccardo, punti 26,70.
8. S.Ten. art. cpl. Lezzi Giuseppe, punti 25,80.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 26 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1957
Registro n. 50 *Esercito, foglio n.* 350. — MASSIMO

(7121)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di Commissariato - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per lo espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4, foglio n. 329, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di Commissariato, ruolo commissari;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1957, registro n. 39, foglio n. 38, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1957, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente

del servizio di Commissariato, ruolo commissari, indetto col decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, citato nelle premesse:

1. Ten. comm. cpl. Marinacci Matteo, punti 31,20.
2. Ten. comm. cpl. Motta Angelo, punti 30,60.
3. S.Ten. amm.ne cpl. De Luca Domenico, punti 30,00.
4. S.Ten. comm. cpl. Carullo Antonino, punti 27,40.
5. S.Ten. suss.za cpl. D'Urso Giovanni, punti 24,60.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. comm. cpl. Marinacci Matteo, punti 31,20.
2. Ten. comm. cpl. Motta Angelo, punti 30,60.
3. S.Ten. amm.ne cpl. De Luca Domenico, punti 30,00.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S.Ten. comm. cpl. Carullo Antonino, punti 27,40.
2. S.Ten. suss.za cpl. D'Urso Giovanni, punti 24,60.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 26 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1957
Registro n. 50 *Esercito, foglio n.* 347. — Massimo

(7122)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di Commissariato ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per lo espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4, foglio n. 329, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di due sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di Commissariato, ruolo sussistenza;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1957, registro n. 38, foglio n. 35, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1957, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di due sottotenenti in servizio permanente del servizio di Commissariato, ruolo sussistenza, indetto col decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, citato nelle premesse:

1. S.Ten. suss.za cpl. Zanelli Egidio, punti 31,80.
2. S.Ten. suss.za cpl. Lazari Giuseppe, punti 31,20.
3. S.Ten. suss.za cpl. Culicchia Calogero, punti 26,80.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S.Ten. suss.za cpl. Zanelli Egidio, punti 31,80.
2. S.Ten. suss.za cpl. Lazari Giuseppe, punti 31,20.

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:

1. S.Ten. suss.za cpl. Culicchia Calogero, punti 26,80.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 26 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1957
Registro n. 50 *Esercito, foglio n.* 348. — Massimo

(7123)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di Amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni, concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per lo espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4, foglio n. 329, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di Amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1957, registro n. 38, foglio n. 36, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1957, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente del servizio di Amministrazione, indetto col decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, citato nelle premesse:

1. Ten. amm.ne cpl. Brandi Mario, punti 33,00.
2. S.Ten. comm. cpl. Marino Paolo, punti 32,80.
3. S.Ten. comm. cpl. Violini Tito, punti 30,80.
4. Ten. ftr. cpl. Pulvirenti Francesco, nato il 3 settembre 1929, punti 29,80.
5. S.Ten. amm.ne cpl. Santoro Fortunato, nato il 26 aprile 1933, punti 29,80.
6. Ten. art. cpl. Santini Ennio, coniugato, punti 29,40.
7. S.Ten. amm.ne cpl. Musicò Pietro, punti 29,40.
8. S.Ten. amm.ne cpl. Borriello Giuseppe, nato il 17 giugno 1929, punti 29,00.
9. S.Ten. amm.ne cpl. Scarpellini Giovanni, nato il 16 marzo 1933, punti 29,00.
10. Ten. amm.ne cpl. Pollastrone Luigi, punti 28,60.
11. Ten amm.ne cpl. Calabrò Carlo, punti 28,40.
12. Ten. ftr. cpl. Petrillo Salvatore, nato il 16 luglio 1926, punti 28,00.
13. S.Ten. art. cpl. Goni Ermanno, nato il 1° dicembre 1932, punti 28,00.
14. Ten. ftr. cpl. Ciminelli Paolo, punti 27,80.
15. S.Ten. amm.ne cpl. Villari Nicola, punti 27,40.
16. Ten. art. cpl. Violante Salvatore, punti 27,00.
17. Ten. amm.ne cpl. Larinà Riccardo, punti 26,60.
18. Ten. amm.ne cpl. Scatolini Verando, nato il 12 aprile 1927, punti 26,40.
19. S.Ten. amm.ne cpl. Cataldo Mario, nato il 12 luglio 1928, punti 26,40.
20. S.Ten. amm.ne cpl. Fabbrini Sergio, nato il 4 settembre 1928, punti 26,40.
21. Ten. ftr. cpl. Cerasi Tommaso, nato il 2 marzo 1926, punti 26,20.
22. Ten. ftr. cpl. Pacchiardi Franco, nato il 5 luglio 1927, punti 26,20.
23. S.Ten. amm.ne cpl. Costa Ugo, nato il 23 gennaio 1929, punti 26,20.
24. S.Ten. amm.ne cpl. Montalto Giuseppe, nato il 7 luglio 1933, punti 26,20.
25. S.Ten. amm.ne cpl. Lepore Michele, punti 26,00.
26. S.Ten. amm.ne cpl. Ursino Giuseppe, punti 25,80.
27. Ten. ftr. cpl. Forlani Franco, punti 25,20.
28. Ten. amm.ne cpl. Favale Tommaso, punti 24,40.
29. S.Ten. suss.za cpl. Barbarino Virgilio, punti 24,20.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. amm.ne cpl. Brandi Mario, punti 33,00.
2. S.Ten. comm. cpl. Marino Paolo, punti 32,80.
3. S.Ten. amm.ne cpl. Violini Tito, punti 30,80.
4. Ten. ftr. cpl. Pulvirenti Francesco, nato il 3 settembre 1929, punti 29,80.
5. S.Ten. amm.ne cpl. Santoro Fortunato, nato il 26 aprile 1933, punti 29,80.
6. Ten. art. cpl. Santini Ennio, coniugato, punti 29,40.
7. S.Ten. amm.ne cpl. Musicò Pietro, punti 29,40.
8. S.Ten amm.ne cpl. Borriello Giuseppe, nato il 17 giugno 1929, punti 29,00.
9. S.Ten. amm.ne cpl. Scarpellini Giovanni, nato il 16 marzo 1933, punti 29,00.
10. Ten. amm.ne cpl. Pollastrone Luigi, punti 28,60.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. amm.ne cpl. Calabrò Carlo, punti 28,40.
2. Ten. ftr. cpl. Petrillo Salvatore, nato il 16 luglio 1926, punti 28,00.
3. S.Ten. art. cpl. Goni Ermanno, nato il 1° dicembre 1932 punti 28,00.
4. Ten. ftr. cpl. Ciminelli Paolo, punti 27,80.
5. S.Ten. amm.ne cpl. Villari Nicola, punti 27,40.
6. Ten. art. cpl. Violante Salvatore, punti 27,00.
7. Ten. amm.ne cpl. Larinà Riccardo, punti 26,60.
8. Ten. amm.ne cpl. Scatolini Verando, nato il 12 aprile 1927, punti 26,40.
9. S.Ten. amm.ne cpl. Cataldo Mario, nato il 12 luglio 1928, punti 26,40.
10. S.Ten. amm.ne cpl. Fabbrini Sergio, nato il 4 settembre 1928, punti 26,40.
11. Ten. ftr. cpl. Cerasi Tommaso, nato il 2 marzo 1926, punti 26,20.
12. Ten. ftr. cpl. Pacchiardi Franco, nato il 5 luglio 1927, punti 26,20.
13. S.Ten. amm.ne cpl. Costa Ugo, nato il 23 gennaio 1929, punti 26,20.
14. S.Ten. amm.ne cpl. Montalto Giuseppe, nato il 7 luglio 1933, punti 26,20.
15. S.Ten. amm.ne cpl. Lepore Michele, punti 26,00.
16. S.Ten. amm.ne cpl. Ursino Giuseppe, punti 25,80.
17. Ten. ftr. cpl. Forlani Franco, punti 25,20.
18. Ten. amm.ne cpl. Favale Tommaso, punti 24,40.
19. S.Ten. suss.za cpl. Barbarino Virgilio, punti 24,20.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 26 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1957
Registro n. 50 *Esercito, foglio n.* 351. — Massimo

(7124)

PREFETTURA DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto del 30 maggio 1957, n. 8147, con il quale è stato indetto il concorso a otto posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1954, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1956, è così costituita:

Presidente:

Farina dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tecce prof. Nicola, medico provinciale;

Bossa prof. Guido, titolare della cattedra della clinica medica dell'Università di Napoli;

Calvanico prof. Raffaele, primario ostetrico degli Ospedali Riuniti;

Sorrentino dott. Pasquale, medico condotto di Castellammare di Stabia, scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Segretario:

Carcaterra dott. Armando, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 13 dicembre 1957

Il prefetto: Marfisa

(7073)

PREFETTURA DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto precedente n. 8147 del 30 maggio 1957, con il quale è stato indetto il concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1956, è stata così costituita:

Presidente:

Farina dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:

Spacagna dott. Francesco, medico provinciale;
Rossi prof. Domenico, libero docente in ostetricia;
Volpe prof. Carlo, libero docente in ostetricia;
D'Ambrosio Rosaria, ostetrica condotta del comune di Napoli, scelta su proposta dei Comuni interessati.

Segretario:

De Silva dott. Giovanni, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 13 dicembre 1957

Il prefetto: MARFISA

(7070)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la condotta medica unificata del comune di Cumiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 820 in data 4 aprile 1957, con il quale venne indetto il concorso interno per titoli per la condotta medica unificata del comune di Cumiana;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955 n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854 che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);

Visti il nominativo designato dal Rettore dell'Università di Torino e le terne proposte dal competente organo di categoria e dal Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli per la condotta medica unificata del comune di Cumiana è costituita come segue:

Presidente:

Pasino dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Pino Saccà prof. dott. Francesco, docente in clinica medica;
Zanetti prof. dott. Luigi, docente in clinica chirurgica;
Solera dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Cannata dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 9 dicembre 1957

Il prefetto: SAPORITI

(7071)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.